

Intanto per gli avvocati è caccia al voto.

I risultati delle elezioni della Cassa Forense li sapremo presto visto che in questi giorni gli avvocati sono stati chiamati alle urne per decidere chi rientrerà tra gli 11 delegati che spettano al collegio elettorale del Lazio.

Ma visto che in questi mesi si è parlato molto del testo definitivo della riforma della previdenza forense che il Comitato dei Delegati ha licenziato il 17 settembre 2008, vediamo quali sono i principali cambiamenti che interesseranno gli avvocati.

La modifica più significativa attiene all'età pensionabile, che passerà dagli attuali 65 anni a 70 anni. Il Comitato ha però previsto due deroghe all'innalzamento della pensione ai 70 anni. La prima è stata riconoscere all'iscritto la facoltà di anticipare, rispetto a quanto previsto dalla citata scaletta, il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal compimento del 65° anno di età (fermo restando i requisiti della anzianità di iscrizione e contribuzione) perdendo il 25 % della pensione che avrebbe maturato al 70 anno di età.

L'importo della quota di base verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico ricordato e che corrisponde ad un 5% l'anno. La seconda possibilità ha riguardato un emendamento piuttosto sofferto che ha stabilito che questa riduzione non si applica ove l'iscritto, al raggiungimento del 65° anno di età, abbia maturato un'anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione pari ad almeno 40 anni. In tale ipotesi percepirà la pensione nella sua interezza.

Tale emendamento consente di "premiare" gli avvocati che hanno avuto una lunga militanza professionale accompagnata da un' immediata iscrizione alla Cassa. Il Comitato dei Delegati ha votato anche a favore dell'introduzione della pensione Modulare, una sorta di pensione propria su base volontaristica nella quale si può far confluire importi variabili di anno in anno.

Quindi la pensione di vecchiaia sarà costituita dalla somma di due quote che confluiscono in un trattamento unitario. Una prima quota, detta di base, calcolata secondo il criterio retributivo ed una seconda quota, detta modulare, che sarà in piccola parte obbligatoria e per la maggior parte facoltativa, calcolata secondo il criterio contributivo. Attraverso un emendamento è stata anche eliminata la pensione minima, sostituita dall'integrazione al trattamento minimo.

L'integrazione al trattamento minimo costituisce un beneficio del quale possono usufruire soltanto gli iscritti realmente bisognosi (fino al 2008 con una pensione annua inferiore a € 10.160,00 e per il futuro con un reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge che non può essere superiore, per poterne beneficiare, a tre volte il trattamento minimo e quindi ad € 30.480,00). Si è poi ridotto da dieci a cinque, come per l'infortunio, gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa per poter fruire, ricorrendone i requisiti, della pensione di inabilità e invalidità così allargando la tutela per le generazioni più giovani iscritte, continuativamente, da data anteriore al compimento del quarantesimo anni di età. E' stato aumentato il contributo soggettivo dal 12 al 13 per cento. E' stato determinato il contributo minimo pari a 2100,00 euro per l'anno 2010 e 2400,00 euro per l'anno 2011. Per gli anni successivi tale contributo minimo sarà soggetto alla rivalutazione monetaria.

A partire dal primo anno successivo alla maturazione del diritto a pensione dovrà corrispondere sino al tetto reddituale un contributo pari al 5 per cento del reddito professionale netto ai fini Irpef e del 3 per cento per la parte eccedente il tetto reddituale. E' stato introdotto il contributo soggettivo modulare obbligatorio pari all'1 per cento del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef entro il tetto, destinato al montante individuale su cui sarà calcolata la quota modulare del trattamento pensionistico. In ogni caso sarà dovuto un contributo minimo pari a euro 160,00 per l'anno 2010 e di euro 180,00 per l'anno 2011. Come detto, si è poi previsto che gli iscritti possano versare, in via volontaria ed eventuale, una ulteriore contribuzione modulare dall'1 al 9 per cento del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef entro il tetto con la medesima destinazione.

Il contributo integrativo è stato aumentato al 4 per cento con un minimo dovuto pari ad euro 550,00 per l'anno 2010 e 650,00 per l'anno 2011. Per i giovani per i quali è stato previsto che per i primi cinque anni di iscrizione agli Albi e praticantato sarà dovuto il contributo integrativo in proporzione all'effettivo volume d'affari dichiarato.

Sono state aumentate le agevolazioni prevedendo che per le domande di iscrizione presentate successivamente al 1° gennaio 2009 che comportino una decorrenza di iscrizione anteriore al compimento del 35° anno di età, il contributo soggettivo minimo di base e modulare sia ridotto alla metà per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa. E' evidente che questi sono solo alcuni dei passaggi principali della riforma e che, con tutta probabilità, i nuovi delegati saranno chiamati a confrontarsi largamente su questi temi.

La riforma della Cassa Forense

Scritto da Carmen Langellotto
Martedì 12 Aprile 2011 17:32
